

**ORDINANZA n. 90**

**OGGETTO: divieto di somministrazione e vendita da asporto in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro nel Comune di Ischia per le giornate del 26 e 27 luglio c.a. in occasione dei festeggiamenti di S. Anna in località Ischia Ponte**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che con ordinanza n.51 del 2.04.2015 avente ad oggetto: “Divieto di somministrazione e vendita da asporto in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro di alcolici di ogni gradazione nel Comune di Ischia” si procedeva a stabilire il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro presso gli esercizi pubblici (bar – ristoranti - discopub-discoteche), gli esercizi di vicinato al dettaglio alimentare nonché presso le attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande dalle ore 23,00 e fino all’orario di chiusura dei predetti esercizi commerciali in tutto il Comune di Ischia per il periodo compreso tra il giovedì antecedente la Pasqua e il mercoledì successivo a tutti i fine settimana (venerdì, sabato e domenica) compreso il periodo pasquale (da giovedì santo fino al mercoledì successivo) e il 15 settembre di ciascun anno;

**VISTO** il verbale di riunione del 10/07/2018 redatto negli uffici del Commissariato P.S di Ischia nella quale si evidenzia, tra l’altro, la necessità garantire la pubblica incolumità anche mediante l’adozione di provvedimenti volti evitare utilizzo di bicchieri, bottiglie e contenitori in vetro che possono rappresentare pericolo per le persone oltre ad essere abbandonati sul territorio del Comune con ulteriori profili di danno;

**RITENUTO**, fermi i divieti e le disposizioni contenute nell’ordinanza n.51/15, di estendere le prescrizioni della predetta ordinanza per i giorni del 26 e 27 luglio c.a negli orari di seguito indicati in occasione degli eventi programmati per la festa di S. Anna alla luce di quanto stabilito nel verbale di riunione del 10/07/2018;

**VISTO** il D.lgs 18.08.2000 n.267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

**VISTO** il comma 7 dell’art.50 del D.lgs. 18.08.2000 n.267;

**VISTO** l’art.54 come sostituito dell’art.6 del D.L.23.05.08 n.92 come modificato dalla Legge di conversione, contenente “ Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e disciplinante i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica”,

**VISTA** la legge 30 marzo 2001, n.165;



**CONSIDERATO** che, in occasione della festa di S. Anna, per la giornata del 26 c.a, sono previsti eventi per i quali è possibile un notevole afflusso di persone sulle strade, sul pontile aragonese ed in prossimità degli scogli e conseguentemente si rende necessario presso gli esercizi pubblici (bar – ristoranti – discopub - discoteche), gli esercizi di vicinato al dettaglio alimentare nonché presso le attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, non consentire l'uso di bicchieri, contenitori, e bottiglie di vetro in quanto si potrebbero generare episodi di violenza causando pericolo gravissimo per l'incolumità e la sicurezza degli avventori e dei passanti in località Ischia Ponte;

**TENUTO** conto che l'utilizzo di bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro comporta il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche in conseguenza all'abbandono lungo le strade, con grave pregiudizio per il decoro e l'igiene urbana;

**RITENUTO** necessario al fine di pervenire e contrastare comportamenti che creano rischi per l'incolumità delle persone e di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, di limitare per le sole giornate del 26 luglio c.a la vendita per asporto in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro in località di Ischia Ponte, inclusi gli esercizi pubblici (bar – ristoranti – discopub - discoteche), gli esercizi di vicinato al dettaglio alimentare nonché presso le attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande di via Luigi Mazzella, in via Seminario, Lungomare Stradone, Piazzale delle alghe e traverse ;

**CONSIDERATO** che lo schema della presente ordinanza è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Napoli AREA I OSP per quanto di competenza;

### **ORDINA**

E' vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro presso esercizi pubblici (bar – ristoranti – discopub - discoteche), gli esercizi di vicinato al dettaglio alimentare nonché presso le attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande per le giornate del 26 e il 27 luglio c.a. negli orari di seguito indicati in località Ischia Ponte via Luigi Mazzella, in via Seminario, Lungomare Stradone, Piazzale delle alghe e traverse.

E' vietata la somministrazione di bevande in bottiglie, contenitori e bicchieri di vetro presso gli esercizi pubblici titolari di autorizzazioni di tipo "C" e di tipo "A" e "B" con annessa attività di intrattenimento danzante per il 26 e il 27 luglio c.a. negli orari di seguito indicati in località Ischia Ponte via Luigi Mazzella, in via Seminario, Lungomare Stradone, Piazzale delle alghe e traverse.

E' consentita la somministrazione e il consumo delle bevande in vetro all'interno del locale.

Il presente provvedimento ha efficacia solo per la giornata del 26 luglio c.a esclusivamente per la località di Ischia Ponte tra le 0.00 del 26.07.c.a e le 6.00 del 27.07.c.a.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo pretorio del Comune.

Dell'adozione della presente ordinanza sarà data notizia attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale del Comune e sugli organi di informazione locale.

Il presente provvedimento viene trasmesso sul sito ufficiale e sugli organi di informazione locale.

### **SANZIONI**

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con le modalità previste dal vigente "Regolamento Comunale delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali" come previsto dalla delibera di C: Cn.36/06;

ai sensi dell'art.16 della L.16/01.03 n.3, con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n.689, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 659 C.P.



se le violazioni degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente ordinanza sono reiterate e determinano grave pericolo per la sicurezza urbana e la quiete pubblica, può essere disposta la sospensione immediata dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono tenute alla vigilanza in ordine alla tenuta della presente ordinanza procedendo, in caso di inosservanza, anche ai sensi dell'art.650 cp nei confronti dei contravventori.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi ricorsi al Prefetto, ai sensi del D.P.R.24.11.1971 al TAR della Campania e Ricorso Straordinario al presidente della Repubblica rispettivamente entro 30, 60, 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo.

Dalla Residenza Municipale

**13 LUG. 2018**



Il Sindaco  
Dr Vincenzo Ferrandino